

proposta di legge n. 21

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 13 luglio 2010

—————

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
E PER LA TUTELA DELL’EQUILIBRIO AMBIENTALE
E DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ VENATORIA”

Signori Consiglieri,

la proposta apporta diverse modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria). In generale è da evidenziare che, con la presente proposta, vengono introdotte nuove disposizioni per quanto concerne: la pianificazione faunistico-venatoria, la disciplina delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, delle zone di ricerca e di sperimentazione faunistica, il calendario venatorio regionale, il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria.

L'articolo 1 della proposta introduce la previsione del sostegno al settore da parte della Regione.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 2 della l.r. 7/1995. In particolare stabilisce in dettaglio le funzioni delle Province, quelle degli Ambiti territoriali di caccia e prevede il potere sostitutivo della Giunta regionale in caso di inadempienza.

L'articolo 3, che sostituisce l'articolo 3 della l.r. 7/1995, introduce la definizione di territorio agro-silvo-pastorale, ne dispone una nuova ripartizione della superficie ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, determinata nel Piano faunistico venatorio che le Province adottano ogni cinque anni sulla base dei criteri ed indirizzi regionali i cui contenuti sono elencati e determinati nel successivo articolo 4, che sostituisce l'articolo 4 della l.r. 7/1995.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 5 della l.r. 7/1995. La nuova disposizione descrive il contenuto specifico dei piani faunistico-venatori provinciali e prevede in dettaglio la documentazione che deve essere allegata ai piani, e cioè le cartografie degli istituti faunistici provinciali, la valutazione di incidenza e la valutazione ambientale strategica.

L'articolo 6 aggiunge il comma 4 bis all'articolo 7 della legge regionale prevedendo il parere della Commissione tecnica provinciale per il coordinamento della gestione faunistica sul piano faunistico-venatorio provinciale e sulla gestione faunistico-venatoria.

Con l'articolo 7 viene introdotto l'articolo 7 bis della l.r. 7/1995 che istituisce l'Osservatorio faunistico regionale, con sede presso la Giunta regionale e con compiti di monitoraggio, raccolta ed elaborazione dati, verifica dell'entità e degli effetti del prelievo venatorio.

Gli articoli 8, 9 e 10 riguardano rispettivamente la modifica dell'articolo 8 della l.r. 7/1995, relativo alle oasi di protezione; la sostituzione

dell'articolo 9 che disciplina le zone di ripopolamento e cattura; la modifica dell'articolo 10 inerente i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

L'articolo 11 introduce nella l.r. 7/1995 una nuova disposizione (articolo 10 bis) riguardante le aree di rispetto, che sono funzionali all'incremento della fauna selvatica stanziale nonché all'adattamento in ambiente naturale di quella utilizzata negli interventi di ripopolamento.

L'articolo 12 sostituisce l'articolo 12 della legge regionale, dettando una nuova disciplina della procedura di costituzione delle zone di protezione speciale.

L'articolo 13 modifica alcuni commi dell'articolo 13 della legge regionale.

Con l'articolo 14 viene sostituito interamente l'articolo 15 della l.r. 7/1995. Negli ATC viene esercitata la gestione faunistica e praticata la caccia in forma programmata. In ciascuna Provincia è istituito almeno un ATC e fino ad un massimo di due.

L'iscrizione dei cacciatori ad un ambito territoriale faunistico-venatorio è disciplinata dal successivo articolo 15 della proposta, che sostituisce l'articolo 16 della l.r. 7/1995, mentre l'articolo 16 modifica i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 17 della legge regionale medesima, prevedendo al posto del collegio un revisore unico e determinando le conseguenti modifiche statutarie.

Gli articoli 17 e 18 dettano specifiche disposizioni in merito alla composizione e alle funzioni dei comitati di gestione degli ATC, che svolgono compiti di gestione faunistica nel territorio di competenza.

Con l'articolo 19 viene modificato il comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 7/1995, stabilendo la ripartizione annuale del fondo regionale per i contributi a favore di proprietari o conduttori agricoli direttamente tra gli ATC, anziché tra le Province, come prevedeva la precedente disposizione.

L'articolo 20 dispone l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 23 della legge regionale.

Gli articoli 21 e 22 recano modifiche ed integrazioni agli articoli 27 e 28 della legge regionale, in ordine alle modalità dell'esercizio venatorio e all'abilitazione al suo esercizio.

L'articolo 23 modifica l'articolo 29 della l.r. 7/1995 prevedendo che la competenza al rilascio del tesserino di caccia passi dal Comune all'ATC e la dotazione di un apposito tesserino per i cacciatori che praticano la caccia di selezione degli ungulati.

Con l'articolo 24 viene sostituito integralmente l'articolo 30 della legge, stabilendo che il calendario venatorio regionale è approvato con legge regionale.

L'articolo 25 modifica l'articolo 31 della legge regionale contenente disposizioni sull'esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo.

Con l'articolo 26 viene inserito alla l.r. 7/1995 l'articolo 34 bis che prevede nuove modalità per l'indennizzo dei danni alla circolazione stradale causati dalla fauna selvatica.

L'articolo 27 modifica il comma 7 dell'articolo 37 della l.r. 7/1995 prevedendo che le Province svolgano corsi di aggiornamento per guardie venatorie volontarie quando ne rilevino l'effettiva esigenza, determinata da modifiche sostanziali della normativa di settore.

L'articolo 28 sostituisce l'articolo 38 della l.r. 7/1995, attribuendo anche alle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, previa autorizzazione della Provincia, il compito dell'organizzazione di corsi di preparazione per aspiranti guardie venatorie volontarie.

L'articolo 29 sostituisce il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995, prevedendo una diversa ripartizione dei proventi derivanti dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia.

L'articolo 30 (Norma transitoria) prolunga l'efficacia di alcuni atti per il periodo necessario al loro adeguamento alla nuova disciplina.

Da ultimo, l'articolo 31 dispone l'abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 18/2009.

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), dopo la parola: "montana" sono aggiunte le seguenti: "e a sostegno del settore".

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 2 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Esercizio delle funzioni)

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, di coordinamento e controllo previste dalla presente legge.

2. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alle Province. In particolare la Provincia provvede:

- a) alla tutela della fauna del proprio territorio;
- b) alla pianificazione e gestione territoriale e faunistica;
- c) al controllo dell'attività gestionale svolta dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui all'articolo 15, dai concessionari delle aziende faunistico e agri-turistico venatorie, dai concessionari dei centri privati di allevamento della fauna selvatica allo stato naturale e comunque di qualsiasi soggetto terzo a cui venga autorizzata la gestione faunistica.

3. Le Province entro il 30 aprile di ogni anno provvedono a trasmettere alla Regione una relazione tecnica riferita all'attività gestionale realizzata nell'anno precedente nel proprio territorio.

4. Le Province, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvedono ad istituire la commissione tecnica per il coordinamento della gestione faunistica di cui all'articolo 7.

5. Gli ATC di cui all'articolo 15 provvedono alla gestione della fauna, in particolare quella oggetto di caccia, nonché dell'ambiente naturale nel territorio di caccia programmata secondo le modalità di cui all'articolo 19.

6. In caso di inadempienza delle Province e degli ATC nell'esercizio delle funzioni e compiti di cui alla presente legge, la Giunta regionale, previa diffida, sentito il Consiglio delle autonomie locali, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti con oneri a carico degli enti medesimi."

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 3 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Pianificazione faunistico-venatoria)

1. Il territorio agro-silvo-pastorale soggetto a pianificazione faunistico-venatoria è quello che ricomprende ambienti naturali e seminaturali, ovvero quello escluso dalla presenza di qualsiasi infrastruttura di origine antropica, in cui possa essere esercitata un'effettiva attività di tutela e gestione della fauna. L'effettiva superficie di tale territorio è così ripartita:

a) una quota dal 20 al 30 per cento è destinata a istituti in cui è vietato l'esercizio venatorio, quali:

- 1) oasi di protezione faunistica;
- 2) zone di ripopolamento e cattura (ZRC), la cui superficie complessiva non può occupare più del 50 per cento del territorio totale inibito alla caccia;
- 3) centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, la cui superficie complessiva non può occupare più del 2 per cento del territorio precluso alla caccia;
- 4) zone di addestramento cani (ZAC) permanenti, la cui superficie complessiva non può interessare meno dell'1 per cento e più del 2 per cento del territorio inibito alla caccia;
- 5) fondi chiusi e sottratti alla gestione programmata della caccia;
- 6) aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
- 7) aree poste in divieto di caccia, per effetto di altre disposizioni, in cui è prevista un'effettiva azione di tutela e gestione della fauna selvatica;

b) una quota fino al 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale e fino ad un massimo del 13 per cento di quello provinciale è destinata alla costituzione delle aziende faunistico-venatorie (AFV) ed a quelle agriturismo-venatorie (AATV), di cui all'articolo 13.

2. Sul rimanente territorio si esercita la gestione programmata della caccia secondo le modalità stabilite dal titolo IV.

3. La pianificazione faunistico-venatoria è effettuata dalle Province nei piani provinciali, adottati sulla base dei criteri ed indirizzi di cui all'articolo 4 stabiliti almeno ogni cinque anni dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.

4. I piani faunistico-venatori provinciali hanno durata quinquennale e possono essere aggiornati nel periodo della loro validità.

5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, le Province adottano i piani faunistico-venatori di rispettiva competenza e li trasmettono, entro trenta giorni, alla Giunta regionale per la verifica di conformità ai criteri.

6. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei piani provinciali, la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, trasmette le proprie osservazioni vincolanti alle rispettive Province. Nei novanta giorni successivi le Province approvano i piani faunistici tenendo conto delle osservazioni della Giunta regionale.”.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 4 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Criteri e indirizzi regionali)

1. I criteri e gli indirizzi regionali per la stesura dei piani provinciali di cui all'articolo 5 contengono, in particolare:

- a) le modalità di tutela della fauna selvatica nell'ambito di comprensori omogenei appositamente individuati, anche di dimensioni interprovinciali;
- b) le attività finalizzate alla conoscenza delle risorse naturali e dei parametri ecologici riferiti alla fauna selvatica, con l'indicazione di modalità omogenee di indagine e gestione faunistica delle specie di interesse venatorio e di quelle di particolare valore naturalistico;
- c) i criteri per la pianificazione territoriale e gli indirizzi gestionali degli istituti faunistici a livello regionale e provinciale;
- d) i criteri per la individuazione dei territori sui quali possono essere costituite aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- e) gli indirizzi e le modalità di coordinamento delle attività previste dalla presente legge con gli obiettivi ed i criteri previsti dalla normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette;
- f) gli indirizzi per la raccolta e l'utilizzazione dei dati da parte della Province;
- g) gli indirizzi per la pianificazione e l'esecuzione degli interventi di gestione di competenza degli ambiti territoriali di caccia;

- h) gli indirizzi per le attività svolte dall'osservatorio faunistico regionale di cui all'articolo 7 bis;
- i) i criteri per la formazione del personale di vigilanza nonché i requisiti del personale tecnico addetto alle attività di pianificazione e gestione faunistico-venatoria.

2. I criteri di cui al comma 1 sono corredati da cartografie del territorio regionale che individuano, in particolare, i confini delle Province e dei Comuni, gli ATC e i comprensori faunistici omogenei, la viabilità, gli insediamenti infrastrutturali di origine antropica, le tipologie vegetazionali e le aree coltivate, nonché la carta regionale delle vocazioni faunistiche reali e potenziali. Le cartografie devono consentire la misurazione informatizzata delle predette tipologie di uso del suolo, rappresentando lo strumento unico di elaborazione cartografica riferita agli istituti faunistici nel periodo di vigenza del piano.”.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 5 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Piani faunistico-venatori provinciali)

1. I piani faunistico-venatori provinciali sono articolati per comprensori omogenei e contengono:

- a) la pianificazione territoriale e gli indirizzi gestionali delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura;
- b) la pianificazione territoriale dei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, con indicazione della superficie massima ad essi assegnata, ripartita per ambiti territoriali di caccia e gli indirizzi gestionali;
- c) gli indirizzi per la pianificazione territoriale e la gestione delle aree di rispetto;
- d) la pianificazione territoriale delle aziende faunistico e agri-turistico venatorie, con indicazione della superficie massima ad esse riservata ripartita per ambiti territoriali di caccia, gli indirizzi gestionali e i termini di presentazione delle domande di concessione;
- e) la pianificazione territoriale delle zone di addestramento cani permanenti, con indicazione della superficie massima ad esse riservata ripartita per ambiti territoriali di caccia, gli indirizzi gestionali e i termini e le modalità di presentazione delle domande di concessione;
- f) la pianificazione territoriale delle zone temporanee per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per lo svolgimento di prove e gare cinofile;

- g) la pianificazione territoriale funzionale alla collocazione degli appostamenti fissi;
- h) la pianificazione territoriale volta ad individuare i territori ove la presenza del cinghiale è sostenibile in rapporto alle attività agro-silvo-pastorali;
- i) gli indirizzi per la realizzazione di interventi di tutela e miglioramento ambientale e di gestione delle pratiche agricole a fini faunistici, con indicazione dei relativi criteri atti a corrispondere un riconoscimento economico per la realizzazione degli stessi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati;
- l) i criteri di immissione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 157/1992.

2. Il piano faunistico venatorio provinciale è corredato, in base a quanto stabilito dai criteri regionali di cui all'articolo 4, dalla:

- a) cartografia, riportante il quadro degli istituti faunistici provinciali;
- b) cartografia descrittiva di ogni istituto faunistico;
- c) valutazione di incidenza;
- d) valutazione ambientale strategica (VAS).".

Art. 6

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 7/1995)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 7/1995, è aggiunto il seguente:

"4 bis. La commissione esprime parere sul piano faunistico-venatorio provinciale e sulla gestione faunistico-venatoria.".

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 7/1995)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 7/1995, è inserito il seguente:

"Art. 7 bis (Osservatorio faunistico regionale)

1. E' istituito presso la struttura regionale competente per materia l'Osservatorio faunistico regionale (OFR), organismo tecnico scientifico della Giunta regionale con il compito di :

- a) approfondire le conoscenze inerenti la fauna selvatica di interesse venatorio e naturalistico presente sul territorio;
- b) svolgere indagini statistico-scientifiche sulla fauna;
- c) monitorare l'applicazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria da parte dei piani faunistici provinciali;

- d) raccogliere ed elaborare i dati faunistici rilevati dalle Province, dagli ATC, da altri enti ed istituti di ricerca e dalle associazioni venatorie e ambientaliste;
- e) verificare l'entità e gli effetti del prelievo venatorio;
- f) promuovere l'applicazione di corrette tecniche di gestione faunistica;
- g) esprimere pareri tecnici in campo faunistico e venatorio;
- h) svolgere attività sperimentali finalizzate alla acquisizione e divulgazione di nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materie faunistiche e venatorie;
- i) effettuare altre attività ritenute necessarie, proposte dalla commissione consultiva regionale di cui al comma 3.

2. L'OFR opera anche in collaborazione con l'Istituto superiore per la ricerca e protezione ambientale (ISPRA) e con le Università della regione.

3. Sovrintende ai lavori dell'OFR una commissione consultiva regionale composta :

- a) dall'assessore con delega alla caccia, o da persona da lui delegata, che lo presiede;
- b) da cinque rappresentanti designati da ciascuna amministrazione provinciale;
- c) da tre rappresentanti designati dalle associazioni venatorie regionali;
- d) da tre rappresentanti designati dagli ATC della Regione;
- e) da due rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste regionali;
- f) da due rappresentanti designati dalle associazioni agricole regionali.

4. La Giunta regionale determina le modalità organizzative e di funzionamento dell'OFR.

5. I componenti dell'OFR e della commissione consultiva operano a titolo gratuito.”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“2. Esse sono costituite in territori che comprendono habitat idonei alla salvaguardia della fauna che si intende tutelare.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“4. Le oasi di protezione sono istituite dalle Province e sono soppresse, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 9, comma 11, quando cessano, per modificazioni oggettive certificate dall'ISPRA sulla base di specifici censimenti delle specie di interesse faunistico, le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalità.”.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 9 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Zone di ripopolamento e cattura)

1. Le ZRC sono destinate alla riproduzione e tutela della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradimento nelle zone circostanti e alla cattura della medesima per la traslocazione in territori a bassa densità di popolazione.

2. Le ZRC sono istituite dalle Province, anche su richiesta degli ATC, nel rispetto dei criteri regionali e dei piani faunistico-venatori provinciali, tenuto conto delle vocazioni faunistiche del territorio. Nell'atto di costituzione viene stabilito il programma di gestione, sentito l'ATC. Le ZRC sono istituite per cinque anni e sono soppresse quando, per condizioni oggettive riscontrate attraverso specifiche indagini, non sono più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 2 le ZRC sono automaticamente prorogate di due anni ogni due anni, fatta salva la manifestazione di dissenso comunicata per iscritto, entro sessanta giorni dal termine di scadenza della zona stessa, dai proprietari o conduttori dei fondi che dispongono di una superficie territoriale pari almeno al 40 per cento dell'intera zona o, entro il predetto termine, su richiesta dell'ATC.

4. La Provincia concede la gestione delle ZRC all'ATC sulla base di specifico piano di gestione faunistico-ambientale, approvato dalla Provincia. Nella gestione gli ATC possono avvalersi delle associazioni venatorie. Il soggetto gestore, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta alla Provincia un programma annuale delle attività corredato dalla relazione descrittiva dell'attività svolta nell'anno precedente. La Provincia, entro trenta giorni dalla data di presentazione del programma, nel caso ravvisi difformità dallo specifico piano di gestione approvato con l'atto di concessione della zona o in base agli indirizzi dei piani faunistico-venatori regionale e provinciale, formula osservazioni alle quali deve attenersi il soggetto gestore. Qualora entro il predetto termine non vengano formulate osservazioni il programma deve essere ritenuto approvato. La Provincia svolge attività di controllo sulla corretta esecuzione delle attività gestionali. Nel caso in cui il soggetto gestore non rispetti l'esecuzione dei programmi gestionali, la Provincia, previa diffida, revoca la concessione.

5. Le operazioni di immissione e di cattura di fauna selvatica sono realizzate dal soggetto gestore, sotto la vigilanza del personale provinciale, nel rispetto del programma annuale di cui al comma 4.

6. Ciascuna ZRC deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate. L'immissione di soggetti riproduttori avviene in relazione alla superficie della zona stessa per assicurare una popolazione minima vitale.

7. L'attività di gestione di ogni ZRC deve essere realizzata anche in base alle indicazioni riportate negli specifici documenti tecnici dell'ISPRA.

8. Le catture devono essere compiute in modo da garantire la continuità della riproduzione della fauna selvatica. La fauna catturata viene trasferita a cura dell'ATC in territori ove si ravvede l'esigenza di incrementare le densità locali di popolazione.

9. Nelle ZRC le Province, d'intesa con il soggetto gestore possono autorizzare attività di allenamento e addestramento cani, nonché prove cinofile, con divieto assoluto di abbattimento della fauna selvatica e comunque al di fuori dei tempi di riproduzione della stessa, sempre che non si arrechi danno alle colture agricole e non si immetta fauna.

10. Le Province provvedono all'attività di vigilanza nelle ZRC anche con la collaborazione del personale del soggetto gestore dell'ambito territoriale faunistico-venatorio e delle guardie venatorie volontarie.

11. Alla scadenza prevista, il territorio della zona di ripopolamento è restituito alla caccia con le modalità fissate dalle Province, sentiti gli ATC. I cacciatori residenti nell'ambito territoriale in cui insiste la zona e i proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno della zona che abbiano la disponibilità di almeno due ettari di terreno, anche se non residenti purché titolari di licenza di caccia, hanno diritto di accedervi in via prioritaria.”.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono istituiti dalle Province su richiesta degli ATC in base a uno specifico programma presentato all'atto di richiesta di istituzione. Essi hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, al fine della ricostituzione del patrimonio faunistico autoctono, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento del territorio provinciale. I centri sono istituiti per un periodo non inferiore a tre anni e sono gestiti dagli ATC. Qualora non sussistano più le condi-

zioni idonee al conseguimento delle loro finalità, i centri sono soppressi, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 9, comma 11.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“3. Le operazioni di cattura e di immissione di fauna selvatica sono realizzate dall'ATC, sulla base del programma di cui al comma 1, sotto la vigilanza della Provincia.”.

Art. 11

(Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 7/1995)

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 7/1995, è inserito il seguente:

“Art. 10 bis (Aree di rispetto)

1. Le aree di rispetto, istituite dagli ATC, sono funzionali all'incremento della fauna selvatica stanziale, nonché all'adattamento in ambiente naturale di quella utilizzata negli interventi di ripopolamento.

2. Gli ATC comunicano alla Provincia la planimetria scala 1:10.000 riportante i confini dell'area e il programma di gestione e provvedono, nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione, alla tabellazione dei confini.

3. Possono avere dimensione massima di 200 ettari ed essere vincolati per un periodo minimo di una stagione venatoria.

4. Nelle aree di rispetto gli ATC possono stabilire il divieto di caccia nei confronti di una o più specie, determinare particolari limitazioni al prelievo o all'esercizio di attività cinofila, secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. I danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole sono risarciti dagli ATC ai sensi dell'articolo 34.”.

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 12 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 (Procedura di costituzione delle zone di protezione speciale)

1. Le Province istituiscono le oasi di protezione faunistica contestualmente all'approvazione del piano faunistico venatorio provinciale. Le Province istituiscono le ZRC e i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nei termini previsti dai criteri e indirizzi regionali di cui all'articolo 4.

2. Con l'atto istitutivo le Province determinano il perimetro delle zone di protezione. Tale atto

è notificato ai proprietari o ai conduttori dei fondi mediante:

- a) deposito presso la sede dei comuni territorialmente interessati;
- b) pubblicazione per estratto nel foglio degli annunci legali della Provincia;
- c) affissione di apposito manifesto nei comuni, frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito.

3. Qualora, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione dell'atto istitutivo, sia presentata opposizione motivata, ai sensi dell'articolo 10, comma 14, della legge 157/1992, da parte di proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere costituita, salvo quanto stabilito al comma 5.

4. Decorso il termine indicato al comma 3, ove non sia stata presentata opposizione, le Province provvedono alla istituzione della zona di cui al comma 1.

5. La Provincia può destinare ad altro uso, nell'ambito della pianificazione venatoria del territorio, le zone che non siano state vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi ai sensi del comma 3.

6. I piani faunistico-venatori provinciali determinano le zone di cui al comma 5, che rientrano nella percentuale del territorio protetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

7. La Giunta regionale determina le modalità di delimitazione del territorio delle zone di cui agli articoli 8, 9, 10, 10 bis e 11.

8. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, le Province possono costituire coattivamente oasi di protezione e ZRC sui territori per i quali sia stata presentata opposizione da parte dei proprietari o conduttori dei fondi ai sensi del comma 3.”.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995 le parole: “possono autorizzare” sono sostituite dalla seguente: “autorizzano”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995 dopo le parole: “12 aprile 1984, n. 15,” sono inserite le seguenti: “ anche in parte”.

3. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995 è aggiunto il seguente:

“10 bis. Le aziende faunistico-venatorie possono richiedere l'ampliamento di superficie delle

stesse con priorità rispetto a quelle di nuova istituzione.”.

Art. 14

(Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 15 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 (Ambiti territoriali di caccia)

1. Il territorio agro-silvo-pastorale della regione che non è destinato alle finalità di cui ai titoli II e III, è suddiviso in ATC, nei quali viene esercitata la gestione faunistica e praticata la caccia in forma programmata.

2. La perimetrazione degli ATC è definita nella deliberazione di cui all'articolo 4. In ciascuna Provincia è istituito almeno un ATC e fino ad un massimo di due.

3. La perimetrazione può essere modificata a seguito di espressa richiesta della Provincia e degli ATC interessati territorialmente. La richiesta degli ATC deve essere accompagnata dal parere favorevole sia della Provincia che della maggioranza qualificata, pari ai due terzi dei membri dell'assemblea, degli ATC medesimi.

4. L'accesso all'ATC per l'esercizio venatorio alla lepore, al fagiano, alla starna, alla coturnice, alla pernice rossa e agli ungulati spetta di diritto ai residenti nell'ambito stesso. Qualora vi fosse capienza in relazione all'indice di densità venatoria massima di cui al comma 6, l'accesso è consentito anche ai cacciatori residenti in altri ambiti, o che abbiano scelto altri ambiti, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) proprietari o conduttori di fondi rustici aventi estensione non inferiore a cinque ettari;
- b) residenti nella provincia;
- c) residenti nei comuni marchigiani a più alta densità venatoria, individuati dalla Regione;
- d) residenti nella regione;
- e) residenti in altre regioni o nella Repubblica di San Marino.

5. In base alla convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulata con la Repubblica di San Marino, i cittadini di detta Repubblica sono ammessi all'esercizio dell'attività venatoria sul territorio regionale, previa iscrizione in un ambito di propria scelta, alle condizioni e nei limiti di cui alla presente legge.

6. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria, la Giunta regionale determina annualmente, sulla base dei dati censuari, la densità venatoria massima nei territori a gestione programmata della caccia, costituita dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'eserci-

zio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale.

7. Ogni cacciatore residente nella regione ha diritto di accesso gratuito per la caccia a tutte le specie consentite, escluse lepre, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, cervidi e bovidi, in tutti gli ATC istituiti nella regione previo il pagamento di una quota ad un ATC. Hanno diritto gratuito di prelevare il cinghiale in qualsiasi ATC della regione coloro che praticano la caccia in forma collettiva del cinghiale a seguito di autorizzazione provinciale previo il pagamento di una quota di iscrizione ad un ATC.

8. Gli ATC entro il 30 maggio di ogni anno comunicano alla Regione il numero di cacciatori da ammettere al prelievo nell'ambito di competenza, eccedenti il numero corrispettivo alla densità prefissata in base al comma 6. Entro i successivi quindici giorni la Regione esprime parere vincolante sul numero massimo di cacciatori che possono essere ammessi in ciascun ambito.”

Art. 15

(Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 16 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 16 (Iscrizione nell'ATC)

1. Il cacciatore ha titolo all'iscrizione agli ATC.

2. Per l'iscrizione nell'ATC di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione, di cui all'articolo 19, utilizzando apposito modulo predisposto dall'ambito stesso. Per gli anni successivi, il rinnovo dell'iscrizione all'ATC avviene con il pagamento della quota prevista al comma 5, da effettuarsi entro il 30 giugno. Qualora il pagamento avvenga oltre tale termine il versamento è maggiorato di un importo non superiore al 15 per cento.

3. Per l'iscrizione ad un ATC diverso da quello di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione dell'ATC prescelto entro il 15 giugno di ogni anno. Il comitato di gestione dell'ATC accoglie le domande con le priorità previste dall'articolo 15, comma 4, nei limiti consentiti dall'articolo 15, comma 8, e nel rispetto dell'ordine di presentazione, e ne trasmette copia alla Provincia di residenza entro il successivo 30 giugno. Il cacciatore ammesso nell'ATC deve versare la quota di iscrizione entro il 31 luglio; qualora il versamento venga effettuato oltre tale termine ed entro il 31 agosto il versamento è incrementato del 50 per cento della quota prefissata. Il cacciatore che non provvede al pagamento della quota nei termini predetti non può essere accettato nell'ATC.

4. Il mancato accoglimento della domanda di cui al comma 3 deve essere motivato dal comitato di gestione dell'ATC e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Provincia competente per territorio nel caso di violazione dei criteri previsti all'articolo 15. La Provincia decide entro quarantacinque giorni. L'accoglimento del ricorso comporta di diritto l'iscrizione all'ATC. Nel caso che il diniego dell'iscrizione sia dovuto a indisponibilità di posti, il cacciatore ha diritto all'iscrizione all'ATC di residenza.

5. L'iscrizione ad ogni ATC, per quanto riguarda la caccia alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 15, comma 4, è subordinata al versamento annuale di una quota stabilita entro il 31 maggio di ogni anno dal comitato di gestione dell'ATC, in base al programma di attività che lo stesso intende realizzare. Tale quota non può essere comunque inferiore ad euro 30 e superiore ad euro 150. Gli ATC possono prevedere per accedere al prelievo, oltre al versamento della quota di iscrizione anche forme di collaborazioni giornaliere volontarie per espletare attività di gestione faunistica. Tali collaborazioni possono essere compensate da una minor quota di iscrizione all'ATC rispetto a quella stabilita.

6. La Regione attiva scambi interregionali per realizzare un'equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale e a tal fine determina, entro il 15 giugno di ciascun anno, il numero dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche, sulla base delle indicazioni formulate dai comitati di gestione degli ATC ai sensi dell'articolo 15, comma 8, regolamentandone l'accesso mediante specifici accordi con ciascuna Regione. Per l'esercizio venatorio alle sole specie migratrici, nel rispetto di quantitativi definiti di giornate e cacciatori, il contenuto di tali accordi potrà prevedere deroghe a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 15.”.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 7/1995)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:
“d) il revisore unico.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“2. Lo statuto di ciascun ambito e le sue modificazioni sono approvati dall'assemblea di cui al comma 1, lettera a), sulla base di uno statuto tipo definito dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.”.

3. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

“b) le modalità per la elezione del presidente, la nomina dei componenti del comitato di gestione e del revisore unico;”.

Art. 17

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“2. Il comitato di gestione è così composto:

- a) un rappresentante della Provincia, esperto in materia faunistico-venatoria;
- b) un rappresentante designato dall'ANCI tra i Comuni compresi nell'ambito stesso e un rappresentante delle Comunità montane;
- c) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
- d) quattro rappresentanti designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale di cui due rappresentanti dell'associazione con il maggior numero di iscritti nel territorio dell'ATC;
- e) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;
- f) un rappresentante dell'Ente nazionale di cinofilia.”.

2. Il comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“5. Il comitato di gestione rimane in carica cinque anni.”.

Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 19 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 19 (Compiti dei comitati di gestione)

1. L'ATC ha compiti di gestione faunistica nel territorio di competenza. A tale fine i comitati di gestione, entro tre mesi dall'approvazione del piano faunistico-venatorio provinciale presentano alla Provincia un proprio piano quinquennale nel quale devono essere previsti:

- a) la pianificazione territoriale delle aree di rispetto, con indicazione delle relative modalità gestionali;
- b) le modalità di gestione faunistica del territorio di caccia programmata;
- c) i piani di intervento finalizzati al miglioramento ambientale e alla realizzazione di pratiche agricole favorevoli all'incremento della fauna.

2. La Provincia, a seguito di verifica della conformità del piano quinquennale dell'ATC con il piano faunistico-venatorio provinciale, approva il piano entro quindici giorni dalla sua data di trasmissione.

3. I comitati di gestione trasmettono entro il 31 marzo di ogni anno un programma annuale delle attività, sulla base della pianificazione quinquennale, alla Provincia, che può richiederne la revisione in caso di difformità.

4. I comitati direttivi degli ATC per l'espletamento di funzioni di servizio, possono dotarsi con fondi propri di strutture tecniche amministrative e di collaboratori o di personale particolarmente qualificato nel campo della gestione della fauna.

5. La Provincia esercita forme di raccordo tra gli ATC tramite la commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 7 per determinare uniformità degli interventi gestionali della fauna selvatica.

6. I comitati di gestione promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e faunistiche; programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat; provvedono all'attribuzione degli incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;
- b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale della fauna selvatica e degli uccelli, particolarmente nelle zone di sperimentazione di cui all'articolo 11, nelle zone di ripopolamento e cattura di cui all'articolo 9 e nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 e successive modificazioni;
- c) il ripristino di zone umide e di fossati;
- d) la differenziazione delle colture;
- e) la coltivazione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
- f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti per l'ambientamento della fauna selvatica.

7. I comitati di gestione provvedono, altresì, al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, nelle misure stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 34, comma 6 bis, nonché all'erogazione di contributi per interventi, previamente concordati con la Provincia, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

8. La Provincia verifica i risultati dei programmi presentati dai comitati di gestione e li comunica alla Regione.

9. Entro il 31 marzo di ogni anno, i comitati presentano alla Provincia e alla Regione il rendiconto tecnico e finanziario relativo all'utilizzo dei finanziamenti loro eventualmente assegnati a carico del bilancio provinciale o regionale.”.

Art. 19

(Modifica all'articolo 20 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 tra gli ATC.”.

Art. 20

(Modifica all'articolo 23 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 6 dell'articolo 23 della l.r. 7/1995 è abrogato.

Art. 21

(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 7/1995)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 della l.r. 7/1995 sono inseriti i seguenti:

“5 bis. Per i titolari di licenza di caccia che hanno compiuto sessantacinque anni di età, la scelta della forma di cui alla lettera c) del comma 3, consente di esercitare la caccia anche nella forma di cui alla lettera b) del comma 3 medesimo.

5 ter. E' consentito ai titolari di licenza di caccia che hanno scelto la forma di cui alla lettera b) del comma 3, esercitare la caccia da appostamento temporaneo costituito da riparo artificiale mobile, inteso come telaio e copertura in tessuto.”.

2. Il comma 6 dell'articolo 27 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“6. La Regione stabilisce con regolamento le modalità di gestione e di prelievo degli ungulati nelle forme collettive e di selezione, tenendo conto della distribuzione e della dinamica di popolazione degli ungulati per la loro conservazione, nel rispetto delle produzioni agro-forestali e prevedendo che le Province annualmente adottino, sentiti gli ATC, piani per la gestione e il prelievo degli ungulati nel rispetto del regolamento medesimo.”.

Art. 22

(Modifica all'articolo 28 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 10 dell'articolo 28 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“10. La commissione di cui al comma 1 dura in carica cinque anni ed è composta:

- a) da un funzionario provinciale esperto in problemi faunistico venatori designato dal presidente della Provincia, che ne assume la presidenza;
- b) da tre membri nominati dal Consiglio provinciale sentite le associazioni venatorie. A tal fine, le associazioni medesime indicano all'amministrazione provinciale un numero di nominativi pari al doppio di quelli da nominare;
- c) da due membri, designati da ciascun ATC del territorio provinciale, di cui uno in rappresentanza delle associazioni ambientali e protezionistiche maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- d) da un dipendente della Provincia con funzioni di segretario.”.

Art. 23

(Modifiche all'articolo 29 della l.r. 7/1995)

1. Nell'alea del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 7/1995, le parole: “dal comune” sono sostituite con le parole: “dall'ATC”.

2. Al comma 6 dell'articolo 29 della l.r. 7/1995, le parole: “il comune” sono sostituite con le parole: “l'ATC”.

3. Al comma 8 dell'articolo 29 della l.r. 7/1995, le parole: “I comuni” sono sostituite con le parole: “Gli ATC”.

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 29 della l.r. 7/1995 sono aggiunti i seguenti:

“8 bis. Entro trenta giorni successivi al termine della stagione venatoria, i cacciatori devono riconsegnare all'ATC di residenza il tesserino di caccia. Entro il 30 maggio di ogni anno gli ATC inviano alla Regione e alla Provincia competente l'elaborazione dei dati dei tesserini, effettuata secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

8 ter. Al cacciatore che non riconsegna il tesserino all'ATC di residenza entro il termine di cui al comma 8 bis, non viene rilasciato il tesserino per la successiva annata venatoria.

8 quater. I cacciatori che praticano la caccia di selezione di ungulati sono dotati di apposito tesserino, rilasciato dall'ATC con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 27, comma 6.”.

Art. 24

(Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 30 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 30 (Calendario venatorio regionale)

1. Il calendario venatorio regionale è approvato con legge regionale. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 maggio di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale la relativa proposta.”.

Art. 25

(Modifiche all'articolo 31 della l.r. 7/1995)

1. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995, dopo le parole: “l.r. 34/1992” sono aggiunte le seguenti: “; non sono soggetti, altresì, al rilascio dei titoli abilitativi ed edilizi previsti dalle normative vigenti, purché conformi ai limiti dimensionali e alle modalità costruttive fissati dalla Giunta regionale”.

2. Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è soppresso.

3. Il comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“5. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Provincia e ha validità dalla data di concessione sino al termine del periodo di vigenza del piano faunistico venatorio provinciale, salvo revoca. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere corredata da planimetria catastale in scala 1:2.000 e cartografia in scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento e dal consenso scritto, con indicazione dei termini temporali, del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato, in quanto l'appostamento comporti preparazione del sito con modificazione ed occupazione stabile del terreno. Nel periodo autorizzativo non è consentito variare per più di due volte il sito di appostamento, né inoltrare richiesta per più di due volte di variazione dell'opzione di caccia in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, che deve essere comunque presentata non oltre il 30 giugno di ogni anno.”.

4. Alla fine del primo periodo del comma 11 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 dopo le parole “forma di caccia” sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 5 bis”.

5. Alla fine del comma 12 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 dopo le parole “ forma vagante.” è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso vengano presentate più richieste di autorizzazione che

interessano lo stesso sito, viene autorizzata la domanda presentata dal soggetto più anziano.”.

6. Alla fine del comma 14 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 dopo le parole: “specie cacciabili” sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 5 bis”.

Art. 26

(Sostituzione dell'articolo 34 bis della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 34 bis della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 34 bis (Indennizzo dei danni alla circolazione stradale)

1. E' istituito nel bilancio regionale un fondo di solidarietà per l'indennizzo dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica.

2. Le tipologie dei danni, nonché le modalità per le relative liquidazioni, cui le Province devono attenersi, sono determinate dalla Giunta regionale.

3. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ed è ripartita tra le Province.”.

Art. 27

(Modifica all'articolo 37 della l.r. 7/1995)

1. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 37 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente: “Le Province svolgono corsi di aggiornamento per guardie venatorie volontarie quando ne rilevano l'effettiva esigenza, determinata da modifiche sostanziali della normativa di settore.”.

Art. 28

(Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 38 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 38 (Corso di preparazione per aspiranti guardie venatorie volontarie)

1. Le Province organizzano corsi di preparazione delle aspiranti guardie venatorie volontarie. Gli stessi corsi possono essere organizzati dalle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale previa autorizzazione della Provincia.”.

Art. 29

(Modifica all'articolo 41 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“2. Le somme di cui al comma 1 sono ripartite come appresso:

- a) 25 per cento alla Regione per i compiti di cui alla presente legge;
- b) 50 per cento alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, compreso il rimborso spese ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all'articolo 29;
- c) 20 per cento agli ATC per l'esercizio della gestione di cui alla presente legge;
- d) 5 per cento alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, operanti nella regione, sulla base di criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale.”.

Art. 30

(Norme finali e transitorie)

1. Fino all'entrata in vigore dei nuovi piani faunistici-venatori derivanti dalle modifiche apportate alla l.r. 7/1995 con la presente legge continua ad avere efficacia la pianificazione preesistente.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta all'Assemblea legislativa regionale, la proposta di regolamento di cui all'articolo 27, comma 6, della l.r. 7/1995.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 27, comma 6, della l.r. 7/1995 restano in vigore gli atti già adottati dalle Province.

4. Entro il termine di cui al comma 2 la Giunta regionale adotta altresì gli altri provvedimenti di attuazione derivanti dalle modifiche apportate alla l.r. 7/1995, fino alla data della loro adozione continuano ad avere efficacia gli atti precedentemente adottati.

5. Nella l.r. 7/1995 l'espressione “istituto nazionale per la fauna selvatica”, laddove ricorra, è sostituita dalla seguente “istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”.

6. Nella l.r. 7/1995 la sigla “INFS”, laddove ricorra, è sostituita dalla seguente “ISPRA”.

Art. 31

(Abrogazione)

1. L'articolo 9 della l.r. 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009), è abrogato.